



ISTITUTO COMPRENSIVO "RUGGERO DE SIMONE"

Scuola dell'Infanzia e Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado

Via Monte Piana, 2 - 72027 San Pietro Vernotico (Br) - Tel. 0831 671239
https://www.icdesimone.it - email:bric82300e@istruzione.it - C.F.91071550742



Ai genitori degli alunni
Ai docenti

Scuola secondaria di I grado
Albo on line

Oggetto: Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni: Delibera del Collegio dei docenti del 02.10.2019 ai sensi del DPR n.122/2009 art. 14 c.7, della C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 e del D. Lgs. 13 aprile 2017 n.62 e del Regolamento interno per la valutazione degli apprendimenti e per il successo formativo (delibera n. 24 del Collegio dei docenti del 14 dicembre 2017)

Secondo quanto previsto dalla norma vigente, riportata in oggetto, ai fini della validità dell'anno scolastico, è previsto che gli alunni frequentino *“almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato... Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.”*

Per il corrente anno scolastico è previsto il seguente monte ore annuo :

ANNO DI CORSO	MONTE ORE SETTIMANALE	NUMERO SETTIMANE	MONTE ORE ANNUALE (numero ore settimanali x 33 settimane didattiche)	LIMITE MINIMO DELLE ORE DI PRESENZA PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO (SALVO DEROGHE) (TRE QUARTI DI PRESENZA RICHIESTI DAL REGOLAMENTO)	LIMITE MASSIMO ORE DI ASSENZA PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO
2018	30	33	990	742	248

Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, e hanno chiesto di non frequentare in quell'ora, il monte ore annuale viene decurtato di 33 ore. Il monte ore annuale diventa di 957 ore e IL LIMITE MASSIMO DI ORE DI ASSENZA PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO **è di 239 ore annue.**

Fermo restando il tetto massimo di un quarto dell'orario previsto dalla normativa vigente, come previsto dal "Regolamento Interno per la valutazione degli apprendimenti e per il successo formativo" deliberato dal Collegio dei docenti (delibera n. 24 del 14 dicembre 2017)

e successive modificazioni, l'Istituzione scolastica può derogare da tale limite per assenze documentate e continuative dovute a:

- ✓ gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- ✓ terapie e/o cure programmate;
- ✓ donazioni di sangue;
- ✓ partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- ✓ condizioni familiari particolarmente gravi o svantaggiate.

Tali deroghe sono previste a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Rientrano nel numero delle ore di assenza:

- gli ingressi alla 2^a ora e i ritardi;
- le uscite anticipate;
- le assenze saltuarie per malattia o per motivi familiari non meglio specificati;
- le assenze in occasione di attività extracurricolari (visite, viaggi, cineforum, perché, in caso di mancata partecipazione, è comunque obbligatoria la presenza a scuola)

Compete al Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Il Dirigente Scolastico
f.to dott.ssa **Loreta CHIRIZZI**
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 2, c. 3, d.lgs. 39/93)